
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (*rottamazione-quinquies*)

Premessa

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la c.d. *rottamazione-quinquies*, ossia la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) nel periodo 2000-2023. Pertanto, mediante la presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile 2026, il contribuente può beneficiare dell'abbattimento di sanzioni, interessi e aggi di riscossione.

Carichi ammissibili

Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati all'AdE-R tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, da contributi INPS dichiarati e non versati e da sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.

Sono esclusi i carichi derivanti da avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta o da atti di contestazione delle sanzioni, nonché i ruoli relativi a tributi quali imposta di registro, successioni e donazioni e IMU.

In assenza di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbero rientrare nella definizione agevolata anche i ruoli derivanti dalla decadenza da avvisi bonari, purché riconducibili a liquidazione automatica o controllo formale. Possono inoltre accedere alla rottamazione ex L. 199/2025 i soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate¹, limitatamente a carichi riferiti a omessi versamenti, restando esclusi quelli derivanti da accertamenti esecutivi.

Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- a) di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- b) di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
- c) degli interessi di mora ²;
- d) dei compensi di riscossione.

Restano pertanto dovute esclusivamente le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e il rimborso delle spese relative alle eventuali procedure esecutive.

¹ Con riferimento alla *rottamazione-quater*, possono accedere alla nuova definizione agevolata esclusivamente i debitori che, alla data del 30 settembre 2025, risultavano decaduti dalla precedente rottamazione.

² Interessi applicati dall'Agente della Riscossione qualora il debitore non onori il debito a seguito di avviso di addebito o cartella di pagamento.

Domanda di rottamazione

La domanda di adesione alla rottamazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, indicando, in caso di opzione per il pagamento rateale, il numero di rate prescelte e assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi eventualmente pendenti. Entro il 30 giugno 2026, l'AdE-R comunica al debitore l'ammontare delle somme dovute a seguito della liquidazione. Entro il 31 luglio 2026 dovrà essere effettuato il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata. È prevista la possibilità di dilazionare il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con scadenze distribuite nel periodo 2026-2035, con prima rata in scadenza il 31 luglio 2026. Sulle somme rateizzate maturano, a decorrere dal 1° agosto 2026, interessi nella misura del 3% annuo.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'AdE-R non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere fermi amministrativi o ipoteche. La presentazione della domanda comporta inoltre che il debitore sia considerato adempiente ai fini del c.d. blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L'adesione alla rottamazione consente infine il rilascio del DURC.

Decadenza

La definizione agevolata decade automaticamente, senza necessità di alcun provvedimento, in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme dovute, di due rate (anche non consecutive) o dell'ultima rata. Non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi e, una volta intervenuta la decadenza, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo.

Lo Studio resta a disposizione per il supporto nella predisposizione della domanda e per ogni ulteriore chiarimento.

Davide Borelli